

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI MAGNA GRECIA DI CATANZARO

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE REGOLAMENTO GENERALE

PREMESSE

- ◆Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica medica e, per quanto compatibili, gli indirizzi tecnici. Il presente regolamento è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al DPCM del 6 luglio 2007.
- ◆I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono considerati studenti dell'Ateneo.
- ◆L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno, con decreto ministeriale.

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 1 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 2 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art.14 del DPR 162/82 e del successivo Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca elaborato di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede stessa. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del DM del 4.02.2015, n. 68.

Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i componenti del Consiglio della Scuola, tra i Professori di ruolo che ne fanno parte, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima convocazione; a maggioranza relativa nelle convocazioni successive, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le elezioni per il Direttore di Scuola di specializzazione sono indette con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato. Le elezioni sono indette dal Decano, cioè dal Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è nominato con decreto del Rettore. L'incarico è rinnovabile, per un ulteriore triennio. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola; non può essere contemporaneamente Direttore di altre Scuole, per le altre incompatibilità si rinvia alle vigenti normative e allo Statuto dell'Ateneo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 11 della Legge 240/2010, potrà essere eletto Direttore il docente che assicura un numero di anni servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 3 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, nonché dalla rappresentanza degli specializzandi. Il Consiglio di Scuola detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti

più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.

Art. 4 - Corpo Docente

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.

Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo SSD, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti a uno dei SSD indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del DM 4.02.2015, n. 68. Inoltre il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi dell'art. 43 del Dlgs n. 368/99.

Art. 5 - Scuole Federate e Aggregate

In caso di federazione ovvero di aggregazione fra più scuole della stessa tipologia di diversi Atenei si rinvia agli accordi di collaborazione interuniversitaria che regolano i rapporti fra di esse.

TITOLO II - AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 6 - Ammissione

L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa nazionale vigente recepita nel bando di ammissione al primo anno predisposto annualmente. Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

I contratti sono in ogni caso assegnati in base alla graduatoria nazionale elaborata dal MIUR per ciascuna tipologia di Scuola.

Art.7 - Riserva di posti per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione. Qualora ammessi, i beneficiari delle categorie riservate dovranno necessariamente svolgere l'attività formativa presso l'Università, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della struttura di appartenenza, considerato che fruiscono di una riserva pubblica preordinata ad agevolare determinate categorie nell'acquisizione di un titolo professionalizzante nell'interesse primario dell'Amministrazione di appartenenza.

Per il conseguimento del titolo di specialista il suddetto medico in formazione specialistica deve aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per i medici in formazione specialistica ammessi sui

posti con contratto.

Art. 8 - Tasse

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

In caso di sospensione degli studi si applicano le seguenti regole di contribuzione:

-se la sospensione è della durata di un anno e avviene totalmente su un anno accademico non è dovuta alcuna tassa;

-se la sospensione è della durata di un anno e avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;

-la sospensione di durata inferiore ad un anno non esonera dal pagamento delle tasse previste per l'intero anno accademico.

Art. 9 - Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 10 - Modalità di rilevazione delle presenze

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario, che possono prevedere anche sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze. Il Direttore della Scuola acquisisce dalla struttura dove il medico in formazione svolge attività professionalizzante gli accertamenti di frequenza.

Art. 11 - Assenze per malattia

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Universitaria, la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata. I giorni di assenza per malattia debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola solo se sommati superano 40 giorni. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

Art. 12 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi,

dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.

La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.

La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio competente dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

Su istanza è possibile richiedere una riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, per un massimo di un terzo dell'orario giornaliero, e per un periodo non superiore a nove mesi. Fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita ad un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verrà corrisposto il compenso completo. Le giornate di recupero dei permessi di allattamento non saranno retribuite.

Art. 13 - Assenze giustificate

Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 14 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Art. 15 - Recupero dei periodi di sospensione

I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati secondo quanto indicato dagli Artt. 27 e 28.

Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 16 - Mensa

I medici in formazione specialistica accedono al servizio mensa secondo le vigenti disposizioni per il Diritto allo studio.

Art. 17 - Idoneità alla mansione specifica

Il medico in formazione specialistica, dopo l'immatricolazione, dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari, secondo i protocolli definiti dai Medici Competenti e/o dal Medico Autorizzato dell'Ateneo, presso le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera "Mater Domini", nonché a visita medica preventiva, al fine di ottenere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il medico in formazione specialistica, esposto a radiazioni ionizzanti, dovrà essere, preventivamente, classificato dall'Esperto Qualificato dell'Ateneo, a seguito di trasmissione al medesimo degli appositi moduli di classificazione predisposti a cura del Direttore della Scuola. Il giudizio di idoneità sarà trasmesso dagli Uffici Competenti dell'Ateneo al Medico in formazione specialistica, nonché alla Direzione della Scuola non appena concluso il sopra indicato procedimento. L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Ateneo. Il Medico in formazione specialistica, esposto a radiazioni ionizzanti, potrà essere ammesso ad effettuare tali attività previa dotazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Il Medico in formazione specialistica, inoltre, dovrà sottoporsi a visita medica periodica secondo i protocolli definiti dai Medici Competenti e/o dal Medico Autorizzato dell'Ateneo, nonché a visita medica di fine rapporto. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio che dovrà essere trasmesso agli Uffici Competenti dell'Ateneo.

Art. 18¹ - Trasferimento

Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.

Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte.

L'Ufficio Protocollo provvederà tempestivamente a trasmettere la predetta istanza all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per il seguito di competenza.

L'accettazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

- a) nulla osta da parte della Scuola di appartenenza,
- b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione,
- c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.
- d) parere positivo del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro vincolato alle seguenti disposizioni:

Non è concesso il trasferimento ai medici in formazione specialistica nel primo, secondo ed ultimo anno di corso.

Il numero massimo di trasferimenti non potrà essere in nessun caso superiore al 10% degli iscritti alla Scuola di partenza ogni 5 anni; nel caso in cui il 10% del numero di iscritti alla Scuola sia inferiore a 1, la trasferibilità ad altra Scuola sarà comunque pari a un iscritto ogni 5 anni.

Non verranno concessi nello stesso anno più di tre trasferimenti complessivi dalla Scuola di Medicina e Chirurgia di Catanzaro, e non più di uno per ciascuna Scuola. Nel caso pervenissero richieste di trasferimento da più di tre Scuole, la priorità sarà stabilita sulla base della data di presentazione della domanda e dalle motivazioni addotte dal candidato.

Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte, corredato del parere positivo del Consiglio della Scuola cui il medico risulta iscritto.

L'Ufficio Protocollo provvederà tempestivamente a trasmettere la predetta istanza all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per il seguito di competenza.

¹ Articolo modificato ed integrato con D.R. n. 444 del 25.03.2020

La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili previsto non sia già saturato e all'ottenimento del nulla osta da parte della scuola di destinazione. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato sentito il parere dell'ente finanziatore.

Art. 19 - Rinuncia e decadenza

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio scuole di specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. Chi rinuncia all'iscrizione ad una Scuola di specializzazione può iscriversi ad un'altra Scuola senza dover restituire le rate di trattamento economico precedentemente percepite.

Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:

- a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
- c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.

La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

Art. 20 - Fondo di funzionamento della Scuola

Sul fondo di funzionamento della Scuola, che viene assegnato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola, allo svolgimento dell'attività formativa e alla mobilità degli specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni svolte dagli specializzandi per motivi di formazione. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;
- rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività.

Nel caso in cui lo specializzando partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 21 - Formazione nella rete formativa

Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Art. 22 - Formazione fuori rete formativa

Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal Miur in merito alla frequenza da

parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata fra Università italiane e straniere (D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi.

E' necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite un accordo che disciplini, in particolare, gli aspetti organizzativi.

Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di formazione all'estero in strutture sanitarie dei predetti Paesi, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola e formale accettazione dell'Ente ospitante, per un periodo complessivo di diciotto mesi nell'intero corso di studi.

Per i medici in formazione specialistica, limitatamente ai periodi di svolgimento dell'attività all'estero, i costi relativi alle coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, in caso di espresso rifiuto da parte dell'ente ospitante a farsene carico, saranno garantiti a propria cura e spese dall'Ateneo.

Inoltre, ai medici in formazione specialistica che svolgono presso una sede estera un periodo di formazione di almeno un semestre, l'Ateneo assicurerà un contributo forfettario secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del riconoscimento, del predetto contributo forfettario e dell'accensione di idonee polizze assicurative, è necessario che la richiesta del medico in formazione specialistica, corredata dal parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione e dall'accettazione della sede ospitante, provenga all'Amministrazione centrale con congruo anticipo (e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la partenza).

Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di formazione in strutture sanitarie in Italia, non inserite nella rete formativa, previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola e formale accettazione dell'Ente ospitante.

In Italia, infatti a norma dell'art. 41 comma 3, D.Lgs 368/99 "l'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale". Se si frequenta fuori rete formativa in Italia, le coperture assicurative dovrebbero essere comunque a carico della struttura sanitaria ospitante (struttura dove si svolge l'attività di formazione).

Art. 23 - Formazione e attività didattica frontale

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico- disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.

Art. 24 - Formazione e attività assistenziale

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di *tutor*, designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal *tutor*, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Art. 25 - Attività di tutoraggio

Il *tutor* è di norma un medico specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

Il ruolo di *tutor* viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del *tutor* del funzionamento globale della stessa.

I *tutor* sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

A ciascun medico in formazione viene assegnato un *tutor*. In caso di rotazione, al medico in formazione viene assegnato un *tutor* per ciascun periodo di rotazione. Il numero di medici in formazione specialistica per *tutor* non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Sono compiti principali del *tutor*.

- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;

- concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

E' prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i *tutor* al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.

Art. 26 - Libretto di formazione specialistica

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art.38, comma 2 del D. Lgs n. 368/99, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.

Le attività e gli interventi sono controfirmati dal medico in formazione specialistica, dal *tutor* e dal responsabile dell'unità operativa presso cui il medico in formazione svolge la sua attività. Il libretto va redatto anche da parte dei medici in formazione specialistica di ruolo presso strutture del SSN, ed è controfirmato dal loro diretto superiore.

Il Direttore della Scuola, periodicamente e comunque al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.

Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del medico in formazione. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'ufficio scuole di specializzazione. Detta consegna è condizione necessaria per la firma del contratto di formazione specialistica dell'anno successivo. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO IV - VALUTAZIONE

Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all' anno successivo

La Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle

conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per sostenere l'esame di profitto il medico in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono di norma entro gli ultimi quindici giorni prima della scadenza del contratto e dovranno svolgersi con modalità conformi alle disposizioni nazionali, ove promulgate.

In caso di assenza all'esame di profitto il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D. lgs. n. 368/99 il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta la risoluzione anticipata del contratto, salvo periodi di sospensione da recuperare, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione.

Detti appelli straordinari si terranno entro gli ultimi quindici giorni prima della scadenza del recupero del periodo di sospensione.

La Commissione per gli esami di profitto è nominata dal Direttore del Consiglio di Scuola di specializzazione, in accordo a quanto previsto all'art. 22 comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo ed ha validità annuale.

Art. 28 - Esame di diploma

Il medico in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella prima o seconda sessione ordinaria prevista a partire dalla data di scadenza del contratto.

La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto, ovvero dalla data di scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratto, e concludersi entro le due settimane seguenti.

In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso ad una successiva seduta previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

In caso di mancato completamento del lavoro di tesi entro i termini stabiliti annualmente per il deposito della tesi, in caso di esito negativo della discussione, o in caso di assenza alla stessa giustificata ai sensi del precedente comma, il medico in formazione specialistica deve sostenere con esito positivo l'esame finale entro i 4 mesi successivi alla scadenza della validità del suo contratto o successivi alla scadenza del corso legale degli studi per i non titolari di contratti.

In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale. In caso di esito negativo alla prova finale, il medico in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione

da parte del Consiglio della Scuola. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. Le commissioni sono nominate dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola di specializzazione e sono composte da sette membri e comunque da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori di ruolo afferenti ai Corsi di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione. Il medico in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 29 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della Direzione, ecc..) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 30 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data preventiva comunicazione al Consiglio della Scuola.

Art. 31 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua l'attività.

Art. 32 - Incompatibilità

Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.

E' consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica nel rispetto dei criteri di cui al DM 45/2013.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 33

- Norme transitorie

Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole negli anni precedenti l'a.a. 2008-2009 è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli

ordinamenti vigenti all'atto dell'immatricolazione. Agli stessi medici in formazione specialistica si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

Art. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'ateneo, e dalla normativa nazionale vigente in materia.